

Disoccupazione - Indennità di disoccupazione agricola - Base di calcolo per le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) - Pretese differenze per mancata applicazione del 9,5% del trattamento minimo pensionistico mensile e/o del criterio del salario medio convenzionale (RMC) – Esclusione.

Corte di Appello di Reggio Calabria - 03.06.2011 n. 1005 - Pres. Rel. Pezzuto - D'E. S., P. A., D. L. E., C. S. e D. S. M. T. (Avv. Mesiti) - INPS (Avv.ti Labrini, Mascianà).

*Secondo elementari principi di interpretazione normativa, tenuto conto dell'art. 12 preleggi, che impone di ricostruire il dettato legislativo secondo il senso fatto palese dalle parole usate e dalla connessione di esse, e in ossequio al canone ubi lex dixit voluit, l'interpretazione letterale è talmente chiara da non lasciare spazio a dubbi: il criterio del SMC è superato e ai fini dell'individuazione del minimo inderogabile non si può applicare l'aumento al 9,5%. Il minimo inderogabile, se non superato dal salario previsto da leggi, regolamenti o contratti collettivi o individuali, è semmai pari al 7,5% del trattamento minimo pensionistico (427,58/100*7,5=32,07 euro) che è inferiore al maggiore importo di € 36,14 posto a base di calcolo dall'INPS per la liquidazione della prestazione oggetto di causa.*

FATTO - Con distinti ricorsi al GL di Palmi inerenti procedimento poscia riuniti per identità delle questioni in fatto e in diritto trattate, D'E. S., P. A., D. L. E., C. S. e D. S. M. T. lamentavano di avere ricevuto l'indennità di disoccupazione per l'anno 2006 in misura inferiore al dovuto. Chiedevano la condanna dell'INPS all'erogazione della differenza, con accessori di legge.

Nella resistenza dell'INPS, con sentenza indicate in epigrafe l'adito giudice di primo grado ha rigettato e ha dichiarato compensate le spese processuali.

Le parti private suindicate hanno proposto appello con ricorso depositato in data 27.9.2010. Nella resistenza dell'INPS, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza del cui dispositivo viene data lettura in udienza.

DIRITTO - L'oggetto del contendere è esclusivamente la base di calcolo dell'indennità di disoccupazione e in generale per le prestazioni temporanee in

favore degli operai agricoli a tempo determinato (di seguito OTD).

L'assicurato sostiene che sia pari quantomeno a 40,62 euro giornalieri, cioè il 9,5% del trattamento minimo pensionistico mensile, fissato per il 2006 in 427,58 euro, se non addirittura ancora superiore dovendosi continuare ad applicare il criterio del salario medio convenzionale (di seguito SMC) vuoi con, vuoi senza la cristallizzazione al 1995.

L'INPS l'ha di contro individuato un valore di 36,14 euro, inferiore a quello praticato fino all'anno precedente.

Non sono questioni contese né la percentuale che di tale base di calcolo debba essere erogata, né, a monte, quali siano i requisiti personali che deve possedere chi invochi la prestazione.

Non è dunque mestieri riprendere la complessa evoluzione della normativa applicabile se non in relazione ai soli punti controversi.

Per comodità espositiva, nella trattazione a seguire:

- l'art. 01 della legge n° 81 del 2006 sarà denominato "art. 01/06";
- l'art. 4 del D. L.vo n° 146 del 1997 sarà denominato "art. 4/97";
- l'art., 1 del D.L. n° 338 del 1989, conv. legge 389/89, sarà denominato "art. 1/89";
- l'art. 7 del D.L. n° 463 del 1983, conv. legge 638/93, sarà denominato "art. 7/83";
- l'art. 3 della legge n° 457 del 1972 sarà denominato "art.3/72".

È noto che la disciplina delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli è caratterizzata da particolarità rispetto a quella generale.

Vigeva infatti il sistema del SMC fissato anno per anno con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3/72 sulla base di rilevazioni statistiche e di criteri prefissati.

A partire dal 1998, l'importo dei SMC è stato cristallizzato al valore del 1995 dall'art. 4/97, fin quando non venisse superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi. Da quel momento in avanti, la particolarità del regime degli OTD sarebbe stata superata attraverso l'applicazione dell'art.1/89, comma 1, cioè della disciplina generale.

Il comma 1 dell'art.1/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi

stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, se ne derivi un importo superiore a quello del contratto collettivo.

L'art. 4/97 non richiamava il comma 2 art. 1/89. Il comma 2 anzidetto interveniva a sua volta sull'art.7/83, norma che regolava sempre il sistema delle prestazioni per la generalità di lavoratori e non applicabile (giusto comma 5) agli operai agricoli. L'art.7/83 fissava il limite minimo di retribuzione giornaliera a tutti i fini contributivi al 7,5% del trattamento minimo pensionistico, il comma 2 art.1/89 lo innalzava al 9,5%.

Il superamento della specialità della disciplina degli OTD era dunque sottoposto alla condizione del superamento del SMC da parte del salario collettivo.

Con l'art.01/06 la situazione è mutata. La norma dispone infatti che, a decorrere dal 2006, a prescindere dal superamento del SMC, la retribuzione da prendere a riferimento sarebbe stata quella indicata dall'art. 1/89, comma 1, sia ai fini contributivi (comma 4) sia per il calcolo della prestazione (comma 5). Non viene richiamato il comma 2 neanche stavolta.

Secondo elementari principi di interpretazione normativa, tenuto conto dell'art. 12 preleggi, che impone di ricostruire il dettato legislativo secondo il senso fatto palese dalle parole usate e della connessione di esse, e in ossequio al canone *ubi lex dixit voluit*, l'interpretazione letterale è talmente chiara da non lasciare spazio a dubbi: il criterio del SMC è superato e ai fini dell'individuazione del minimo inderogabile non si può applicare l'aumento al 9,5%.

Altri criteri possono “prevalere sull'interpretazione letterale soltanto ove quest'ultima dia luogo ad un effetto incompatibile con il sistema normativo” (Cass. sez. III n°. 10874 del 2005), salva ovviamente la potestà legislativa di interpretare autenticamente, nei limiti di quanto ciò sia consentito dalla Costituzione.

È questa l'indagine demandata all'interprete: accertare se il criterio letterale possa essere superato perché dà luogo ad un effetto incompatibile con il sistema normativo o perché altra interpretazione è imposta da leggi posteriori.

Sotto l'aspetto delle norme di interpretazione autentica, va dato conto dell'art. 1 comma 785 legge n° 296 del 2006, ma solo al fine di chiarirne l'irrilevanza ai fini di causa in quanto non riguarda il caso di specie ma è riferito a lavoratori autonomi del settore agricoltura, compartecipanti familiari e piccoli coloni.

Un primo dubbio potrebbe nascere semmai dalla legge di interpretazione

autentica nell'art. 2, commi 5 e 153, legge n.° 191 del 2009. Si tratta tuttavia di interpretazione dell'art. 3/72 e non, come si è sostenuto, dell'art. 01/06. La pendenza in atto di numerose controversie relative al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 01/06 giustifica del resto la promulgazione di leggi che interpretino norme non più applicabili per l'avvenire ma applicabili a contenzioso in atto.

Esclusa l'applicazione diretta dell'interpretazione autentica, si potrebbe sostenere che essa dimostri l'incompatibilità dell'art.01/06, interpretato restrittivamente, con il sistema normativo, a causa della intollerabile differenziazione fra la disciplina dell'indennità di disoccupazione e quella di altre prestazioni temporanee.

La legge 191/09 il legislatore si prefissava tuttavia lo scopo di chiarire una volta per tutte che contribuzione e prestazione devono essere basate sullo stesso piede, senza alcun intervento specifico sul valore di quest'ultimo, e ciò già basterebbe a depotenziare l'argomento. Va comunque escluso che sussistano dei profili di incoerenza. Il fatto che vi siano due differenti commi (il 5 e il 153) a trattare l'uno, l'art. 3/72, e l'altro, l'art. 63, comma 6, del T.U. maternità 151/01, è necessitato dalla presenza di due fonti normative che, a diversi fini, regolano la stessa fattispecie della base di calcolo di prestazioni temporanee, ed è anche ovvio che i due commi usino formulazioni diverse in quanto incidono su norme diversamente formulate, ma l'una e l'altra in sostanza non fanno altro che fissare il principio della eguaglianza del piede di calcolo di contribuzione e prestazione.

Si è sostenuto addirittura che, avendo il comma 153 parlato di un valore SMC "da definire", il legislatore abbia inteso rimuovere la cristallizzazione ex art.4/97, nella premessa che sia "da definire" solo qualcosa che non è già certa nel suo *quantum*. L'argomento, già fuori fuoco per quanto detto *supra*, è debole anche dal punto di vista semantico, perché l'uso dell'espressione "da definire" non comporta necessariamente che il risultato sia ignoto, ma solo che il criterio, qualsiasi esso sia, è inderogabile ("da definire" - "che deve essere definito").

Si potrebbe ancora ventilare l'incostituzionalità dell'art. 01/06: gli OTD ne hanno ottenuto una perdita secca sul trattamento goduto precedentemente, retrocedendo da una posizione di favore rispetto ad altre categorie ad una deteriore.

Ciò rientra però nella piena discrezionalità del legislatore, non tacciabile di irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. perché la particolarità del lavoro agricolo ha

ripetutamente giustificato scelte particolari in materia previdenziale che il Giudice delle leggi ha sempre ritenuto conformi alla norma super primaria (a titolo esemplificativo, Corte Cost. n. 155 del 1969 in tema di cumulo di pensione e retribuzione per i soli lavoratori agricoli, Corte Cost. n. 483 del 1995 (1) in tema di decorrenza del trattamento di malattia, Corte Cost. Ord. n. 192 del 2005 in tema di decadenza dalle prestazioni), e che soprattutto è stato legittimato nella storica sentenza n. 497 del 1988, nella cui motivazione si specifica che la considerazione di de terminate situazioni occupazionali, nel quadro di valutazioni di politica economica generale, giustifica e rende non utilmente comparabili, ai fini dell'art. 3 Cost., trattamenti differenziati per categorie.

Né può dirsi che l'interpretazione restrittiva cozza con il principio generale di armonizzazione dei trattamenti fissato dalla epocale riforma pensionistica della legge n° 335 del 1995. Nell'art. 2, comma 24, di detta legge il Governo veniva delegato ad emanare norme intese a rendere compatibili i criteri generali di calcolo delle pensioni con le specificità del settore agricolo. Non veniva tuttavia imposta una totale e completa equiparazione dei trattamenti temporanei, e la legge aveva semmai come oggetto principale le prestazioni pensionistiche. In particolare, nonostante sia stato contrariamente sostenuto, la lett. G del comma 24 non prevedeva la generalizzazione ed armonizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, ma piuttosto "l'armonizzazione dell'accREDITamento figurativo" dei periodi di disoccupazione a fini pensionistici, nell'ottica della "generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione".

L'art. 4/97, emanato nell'ambito di tale delega legislativa, nel congelare gli importi del SMC al 1995, come si è visto non richiamava il comma 2 dell'art.1/89, ma solo il comma 1, e pertanto predisponva la situazione normativa che si è materializzata con l'art. 01/06, in piena coerenza con la previsione della lett. G., comma 24, e pertanto senza tema di incostituzionalità neanche per violazione di delega.

Va infine rilevato *ad abundantiam* l'interpretazione restrittiva dell'art.01/06 è confermata dall'art. 1, comma 55, legge n° 247 del 2007, in cui si rinvia all'intero art.,1/89 e non al solo primo comma per parametrare l'indennità di disoccupazione a decorrere dal 2008. Tale norma non avrebbe senso se il legislatore non avesse inteso modificare la disciplina previgente.

Alla luce della suesposte considerazioni, il minimo inderogabile, se non

superato dal salario previsto da leggi, regolamenti o contratti collettivi o individuali, è semmai pari al 7,5% del trattamento minimo pensionistico ($427,58/100*7,5=32,07$ euro). Si tratta di valore ampiamente inferiore a quello applicato dall'INPS.

Ai fini di causa non conta a questo punto accertare quale sia stato con esattezza il criterio adottato dall'INPS per giungere a quantificare l'importo giornaliero in 36,14 euro, essendo semmai onere di chi pretende il maggior importo dimostrare che della somma sia in concreto inferiore a quella spettante secondo leggi, regolamenti o contratto collettivo o individuale. Nel caso in esame, di contro la pretesa è basata esclusivamente sull'assunta violazione del minimo inderogabile e non viene nemmeno allegato un diverso fatto fondativo.

L'appello è dunque infondato e la decisione appellata merita conferma.

La natura interpretativa e la novità della controversia giustificano la compensazione anche delle spese di questo secondo grado del giudizio.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1996, p. 328